



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE V**

Procedimento R.G.E. n. 33891/2009

Il g.e.

esaminati gli atti della procedura promossa da X in danno dell'I.N.P.S.;

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 23.3.2011;

esaminate le ulteriori memorie depositate il 30.3.2011, entro i termini all'uopo concessi;

preso atto del ricorso ex artt. 615 co. 2 c.p.c. e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione;

dato atto del fatto che il debitore esecutato, I.N.P.S., si è opposto all'esecuzione, assumendo, in breve, l'avvenuto adempimento;

considerato, nei limiti della delibazione consentita in questa sede, che dai documenti prodotti risulta solo il pagamento del trattamento previdenziale in favore di Y e non del

credito azionato giusta il medesimo titolo (la sentenza resa da questo Tribunale – sezione lavoro in data 29.4.2009) dal difensore attributario, X;

ravvisati, in definitiva, insussistenti gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione;

rilevato che il pignoramento in danno dell'INPS è stato notificato in data 18.11.2009 al terzo *debitor debitoris* (Unicredit Banca di Roma s.p.a.) e in data 19.11.2009 all'esecutato;

rilevato che giusta raccomandata datata 3.12.2009 inviata al creditore il terzo *debitor debitoris* ha reso dichiarazione positiva di quantità;

rilevato che, dopo alcuni differimenti dovuti alla spiegata opposizione, all'assegnazione del procedimento ad altro giudice, alla richiesta dello stesso creditore e a ragioni di ufficio, solo all'udienza del 23.3.2011 il creditore ha finalmente depositato la dichiarazione resa dal terzo;

considerato che, ai sensi dell'art. 14 co. 1 *bis* del D.L. 31 dicembre 1996 n.699, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30 – come modificato dapprima dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e successivamente dall'art.44 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326 – il pignoramento <<perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione>>;

considerato che il vano decorso del termine annuale comporta *ipso iure* il riacquisto da parte dell'ente debitore della disponibilità della somma pignorata, a prescindere da una declaratoria di inefficacia del pignoramento da parte del giudice dell'esecuzione, cui solo



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE V**

competete la declaratoria anche officiosa della improcedibilità dell'esecuzione ovvero quella di estinzione del procedimento (alla stregua del novellato art. 630 co. 2 c.p.c.);

considerato, altresì, che l'imputabilità o meno alle parti del decorso del termine annuale appare irrilevante;

considerato, peraltro, che nella specie non può ritenersi che si sia determinata la sopravvenuta inefficacia del pignoramento;

considerato, invero, che il suddetto termine annuale deve giudicarsi decorrente dal "compimento" del pignoramento, perfezionamento che non coincide né con la data di notifica del pignoramento al terzo e/o al debitore, né con l'invio al creditore della raccomandata contenente la dichiarazione da parte del terzo, bensì – anche a seguito dei novellati artt. 543 e 547 c.p.c. – solo allorchè viene celebrata l'udienza di comparizione del terzo (e depositata la relativa dichiarazione) ovvero accertato giudizialmente l'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.;

considerato che il pignoramento cd. presso terzi costituisce fattispecie a formazione progressiva, il cui "compimento" non coincide certo con l'epoca di esecuzione della notifica del pignoramento (al terzo e/o al debitore), in quanto, come è ben noto, la determinazione del *quantum* pignorato presuppone l'accertamento dell'obbligo del terzo;

che, d'altronde, l'inefficacia di cui all'art. 14 co. 1 *bis* cit. non può ricollegarsi alla mera notifica del pignoramento, in quanto per tale via l'inefficacia potrebbe discendere, ad esempio, anche da una condotta ostruzionistica del terzo ovvero dalla necessità di istruire il giudizio ex art. 548 c.p.c., con conseguenti plateali violazioni dei diritti costituzionalmente garantiti ex art. 24 Cost.; che, d'altro canto, la suddetta previsione sembra finalizzata, secondo la migliore dottrina, a razionalizzare la disciplina e a porre rimedio alle ipotesi di mera inerzia delle parti, ricorrenti allorchè, avvenuto il pagamento a prescindere dalla procedura esecutiva, il creditore non rinunzia agli atti ed il debitore non si preoccupa di far dichiarare l'estinzione della procedura;

considerato, inoltre, che, quando la dichiarazione (nei casi previsti) viene resa dal terzo a mezzo di raccomandata inviata al creditore, vale ancora l'insegnamento tradizionale, secondo cui il pignoramento *de quo* si deve ritenere perfezionato al *dies* dell'udienza, ossia allorquando detta dichiarazione viene resa nota al giudice ed al debitore esecutato; che,



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE V**

pur essendo mutate le modalità stabilite perché il terzo possa rendere la dichiarazione, va condivisa l'opinione sostenuta dalla più attenta dottrina, secondo cui anche nel nuovo sistema l'udienza rimane centrale, tenuto conto della struttura dell'espropriazione presso terzi; che tale opzione esegetica appare preferibile, a tacer d'altro, per connotare di maggiore certezza proprio il momento di perfezionamento della fattispecie, altrimenti demandata ad eventi (la ricezione della raccomandata da parte del creditore) che potrebbero risultare di incerta verifica (come nella specie, risultando dalla lettera e dalla busta versate in atti solo che la dichiarazione risulta datata 3.12.2009); ritenuta, sulla scorta delle suddette considerazioni, accoglibile l'istanza di assegnazione formulata dal precedente;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
provvede all'assegnazione come da separata ordinanza;
fissa termine perentorio ai sensi dell'art.616 c.p.c. di giorni sessanta dalla presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Così deciso il 6.4.2011

IL G.E.

Dott. Leonardo Pica